



# Università degli Studi di Messina

## CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA

(ARTT. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche)

- L'Università degli Studi di Messina, codice fiscale 80004070837, legalmente rappresentata dal Rettore pro-tempore dell'Ateneo, Prof. Pietro Navarra, nato a Messina il 30/08/1968, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università degli Studi di Messina sita in Piazza S. Pugliatti n. 1 - Messina

- La Regione Siciliana, Assessorato della Salute, codice fiscale 80012000826, legalmente rappresentata dal Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, Avv. Ignazio Tozzo, nato a Palermo il 20/11/1965 domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento sito in via Mario Vaccaro n. 5 - Palermo

E

Il/La Dott./ssa \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, Codice Fiscale: \_\_\_\_\_, ammesso alla scuola di specializzazione in \_\_\_\_\_ dell'**Università degli Studi di Messina** della durata legale di anni \_\_\_\_\_, a seguito di utile inserimento nella graduatoria del concorso nazionale per l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria per l'A.A. 2016/2017, attualmente iscritto per l'anno **2016/2017** al **I** anno di corso ai sensi dell'art. 3 "Posti riservati e in sovrannumero" comma 1 lett. b) del bando emanato con D.M. n. 720 del 29/09/2017,

VISTA la Legge 23/12/2005 n° 266 (comma 300 Legge Finanziaria 2006) che stabilisce "le disposizioni di cui agli artt. dal 37 al 42 si applicano a decorrere dall'A.A. 2006/2007";

VISTO il D.P.C.M. 06/07/2007 con cui viene approvato lo schema di contratto;

VISTO il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 concernente il "Riordino Scuole di Specializzazione di Area sanitaria"

VISTO il D.M. 21 maggio 2015 n. 307 che disciplina l'accesso dei medici alle Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria ai sensi del "Nuovo Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'art. 36, comma 1, decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368" previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca 20 aprile 2015, n. 48;

VISTO il D.M. del 29/09/2017 n. 720 "Riparto contratti di formazione medica specialistica con fondi statali 2016/2017";

VISTO il D.M. del 29/09/2017 n. 720 recante il bando di ammissione alle scuole di specializzazione per l'A.A. 2016/2017;

VISTO l'atto formale di cui all'art. 3, comma 2, del D.M. n. 720 del 29/09/2017, rilasciato da \_\_\_\_\_, con cui si autorizza il/La Dott./ssa \_\_\_\_\_ a svolgere l'attività formativa



# Università degli Studi di Messina

a tempo pieno presso la struttura della Scuola di Specializzazione destinataria del posto riservato al SSN e lo autorizza ad astenersi dal prestare attività lavorativa presso la sede di servizio, per tutta la durata del periodo di formazione;

## SI STIPULA

il presente contratto, finalizzato esclusivamente all'apprendimento delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico della scuola in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.

Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'Università e non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro.

## ART.1

1. Il contratto ha la durata di un anno, con decorrenza dal **29 dicembre 2017** ed è automaticamente rinnovato di anno in anno per tutta la durata del corso di specializzazione, previa verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti. Il verificarsi di una delle cause di risoluzione anticipata del contratto previste al comma 5 lett. a, b, c, d, o di qualsiasi causa ostativa all'instaurazione e/o prosecuzione del rapporto oggetto del presente contratto, impedirà il rinnovo automatico.

2. Il Rapporto instaurato con il presente contratto cessa comunque alla data di scadenza del corso legale degli studi, salvo quanto previsto dai successivi commi 3 e 5.

3. Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per maternità, per la quale restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, e malattia sospendono il periodo di formazione con obbligo per il medico in formazione specialistica di recupero delle assenze effettuate.

4. Non determinano interruzione della formazione, le assenze per motivi personali preventivamente autorizzate, che non superino i trenta giorni lavorativi complessivi nell'anno di pertinenza del presente contratto e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi.

5. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:

- a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;
- b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
- c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o, in caso di malattia, il superamento del periodo di un anno, nell'ambito della durata del corso di specializzazione;
- d) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi della scuola di specializzazione frequentata;
- e) interruzione della corrispondenza degli emolumenti al medico strutturato in formazione specialistica da parte dell'ente sanitario di appartenenza per qualsivoglia ragione.

## ART. 2

1. Il medico in formazione specialistica si impegna a seguire con profitto il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dall'ordinamento didattico della scuola determinato secondo la normativa vigente in materia, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.



## Università degli Studi di Messina

2. L'Università e la Regione si impegnano a far seguire il medico in formazione specialistica da un tutore, designato annualmente dal Consiglio della scuola, che non potrà seguire più di tre medici in formazione.

3. Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche del medico in formazione specialistica, la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia di interventi pratici da eseguire personalmente sono quelli determinati all'inizio di ogni anno accademico dal Consiglio della scuola in conformità agli ordinamenti didattici ed agli accordi tra Università e Azienda sanitaria coinvolta. Tale programma sarà portato a conoscenza del medico in formazione specialistica all'inizio di ogni anno accademico. Egualmente saranno portati a conoscenza gli aggiornamenti annuali resisi indispensabili in relazione alle mutate necessità didattiche e alle specifiche esigenze del programma di formazione.

### ART. 3

1. L'Università e la Regione garantiscono al medico in formazione specialistica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la qual è assegnato e la graduale assunzione di compiti assistenziali nonché l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, in coerenza al processo formativo. L'attività del medico in formazione specialistica deve essere comunque coerente con il percorso formativo. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale di ruolo.

2. L'Università fornisce al medico in formazione specialistica un apposito libretto personale di formazione in cui attività e interventi, concordati dal Consiglio della scuola con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie interessate, sono illustrati e certificati a cura del dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica espleta volta per volta le attività assistenziali del programma formativo e controfirmati dal medico stesso.

### ART. 4

1. Il medico in formazione specialistica s'impegna ad assolvere un programma settimanale complessivo da ripartirsi tra attività teoriche e pratiche, secondo quanto stabilito dall'ordinamento didattico della scuola.

2. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno.

### ART. 5

1. L'iscrizione alla scuola di specializzazione è incompatibile con l'iscrizione al corso di formazione specifica in Medicina generale e ad altro corso universitario di qualsiasi tipo ad eccezione del dottorato di ricerca secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 45.

2. Per i medici che rientrano nell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, compresi quelli dell'Emergenza Sanitaria Territoriale, è prevista incompatibilità con l'iscrizione o la frequenza ai corsi di specializzazione di cui al D. Lgs. 368/1999.

3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 40, comma 1 del D.lgs. 368/99, il medico in formazione specialistica si impegna a non svolgere per la durata della formazione a tempo pieno alcuna attività libero professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui effettua la formazione, né ad accedere a rapporti convenzionali o precari con il Servizio sanitario nazionale o con enti e istituzioni pubbliche e private.

4. Il medico in formazione specialistica fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno può, ai sensi dell'art. 19, comma 11, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, sostituire a tempo determinato i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed



## Università degli Studi di Messina

essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica, ma occupato solo in caso di carente disponibilità dei medici già iscritti nei predetti elenchi .

5. E' assicurata al medico in formazione specialistica la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, in coerenza con i titoli posseduti.

6. *Visto l'art. 3 del D.M. n. 720 del 29/09/2017, relativamente ai posti riservati in sovrannumero, per l'anno accademico 2016/17, tenuto conto di quanto comunicato dalle Amministrazioni interessate ai sensi della normativa vigente, è prevista, nei limiti della capacità ricettiva delle singole Scuole, l'assegnazione dei posti riservati ed in sovrannumero esclusivamente alle categorie dei Medici Militari, del Personale medico di ruolo del SSN dei Medici Stranieri provenienti da paesi in via di sviluppo, dei Medici provenienti da Paesi extracomunitari e per la Sanità della Polizia di Stato.*

### ART. 6

La partecipazione su posti riservati e in sovrannumero alla formazione specialistica da parte dei medici riservatari – quali, tra gli altri, i medici dipendenti di ruolo del SSN - risponde a specifiche esigenze delle Amministrazioni richiedenti le riserve stesse, sulle quali grava la copertura degli oneri relativi alla remunerazione da corrispondere ai suddetti specializzandi per la frequenza del corso di specializzazione.

In conformità a quanto sopra, l'Ente sanitario di appartenenza \_\_\_\_\_ ha rilasciato gli atti prot. n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ in cui esplicita il proprio consenso a far svolgere al candidato, durante l'orario ordinario di servizio, in luogo dell'attività lavorativa e con oneri a carico dello stesso Ente di appartenenza, l'attività formativa a tempo pieno presso le strutture della Scuola di specializzazione destinataria del posto riservato SSN, con conseguente autorizzazione del dipendente ad astenersi, per tutto il periodo di formazione, dall'obbligo di recarsi presso la sede di servizio e di prestare l'attività lavorativa.

### ART.7

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 37, 38, 39, 40 e 41, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modifiche, nonché le specifiche disposizioni regionali in materia, in quanto compatibili con la normativa vigente e con quanto contenuto nel presente contratto.

2. Eventuali controversie sono devolute all'Autorità giudiziaria ordinaria presso il Foro competente.

### ART. 8

Il presente contratto decorre dalla data del **29 dicembre 2017**.

Data .....



# Università degli Studi di Messina

I Contraenti:

- per l'Università .....

- per la Regione .....

- il Medico in formazione .....